R.P.U. 30-1/2026

IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Francesco Angelini Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del procedimento unitario 30/2026, relativo al ricorso per la concessione del termine di cui all'art. 44, co. 1, CCII, finalizzato alla presentazione di un concordato preventivo di gruppo, da parte della ITAL-C.E.I.A. (COSTRUZIONI EDILI, INDUSTRIALI, ARREDAMENTO) S.R.L. (C.F. 00170210553), della IMMOBILIARE PETROLLINI E C. S.R.L. (C.F. 01218440553), della TIBERINA IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 01966350546), e della IMMOBILIARE TIBERINA S.R.L. (C.F. 01395790551);

- *ricorrenti*

udita la relazione del giudice delegato, designato con decreto collegiale del 28.04.2026;

premesso che:

- in data 15.04.2026 le società ricorrenti hanno proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 44, co. 1, CCII, chiedendo la fissazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, co. 3, CCII;
- con provvedimento del 15-20.5.2026 il Tribunale ha fissato termine di giorni sessanta per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, co. 3, CCII, nominando commissario giudiziale il dott. Marco Chiori e imponendo alle società ricorrenti il versamento di una cauzione di € 20.000,00 per le spese di procedura, da depositare entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- con decreto del 20.7.2026 il Tribunale ha prorogato, su istanza di parte, il ridetto termine sino alla data del 17.9.2026;
- nelle more il Tribunale, con decreto del 18.5.2026 aveva concesso le misure protettive di cui all'art. 54 CCII, successivamente prorogate con decreto del 20.7.2026 sino alla data del 15.9.2026;

considerato che

- in data 17.9.2026 le società ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato, firmata digitalmente dal legale della società ricorrente, munito di procura speciale allegata al ricorso, stante il protrarsi, oltre il previsto, delle trattative per il perfezionarsi delle intese inerenti la vendita di alcuni importanti aree edificabili e la limitazione creditizia per l'erogazione di nuova finanza;

ritenuto che

- in base al combinato disposto degli artt. 40, 43 e 44 CCII, a fronte della rinuncia alla domanda di concordato da parte delle debitrici, il Tribunale deve prendere atto della volontà del debitore e dichiarare l'estinzione del procedimento, "*fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale*";
- non sia necessaria la previa fissazione dell'udienza davanti al Collegio di cui all'art. 44, co. 2, CCII, non ricorrendo una delle ipotesi ivi elencate;
- considerato che non risulta la volontà di prosecuzione del presente procedimento da parte di intervenuti o del Pubblico Ministero, vieppiù che rimane ferma la pendenza dell'autonomo procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso nei soli confronti della ITAL-C.E.I.A. S.R.L. (C.F. 00170210553);

dato atto che sono scadute le misure protettive concesse e prorogate, per cui non vi è necessità per il Tribunale di provvedere ad una loro revoca;
visti gli artt. 40 e 43, CCII;

dichiara

l'improcedibilità della domanda presentata dalla ITAL-C.E.I.A. (COSTRUZIONI EDILI, INDUSTRIALI, ARREDAMENTO) S.R.L. (C.F. 00170210553), dalla IMMOBILIARE PETROLLINI E C. S.R.L. (C.F. 01218440553), dalla TIBERINA IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 01966350546) e dalla IMMOBILIARE TIBERINA S.R.L. (C.F. 01395790551);
Così deciso nella camera di consiglio del 30/09/2026.

Il Giudice relatore	Il Presidente
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)	(*dott.ssa Emilia Fargnoli*)